ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
DEL 30 GIUGNO 1983 [1]

Henri de Compte
contro Parlamento europeo

Causa 122/83 R

Massime

Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti — Domanda di sospensione di un procedimento disciplinare basata sulla trasgressione delle prerogative della difesa — Possibilità per l'interessato di far valere dinanzi alla commissione di disciplina le asserite irritualità del procedimento — La sospensione del procedimento è ingiustificata

(Regolamento di procedura, art. 83, § 2)

Nel procedimento 122/83 R,

HENRI DE COMPTE, ex capo della divisione «tesoreria e contabilità» e contabile del Parlamento europeo, con l'avv. domiciliatario Gaston Vogel, del foro di Lussemburgo, con studio ivi, 5 rue C.-M.-Spoo,

richiedente,

contro

PARLAMENTO EUROPEO, rappresentato dal sig. M. Peters, capo della divisione «questioni giuridiche amministrative», in qualità di agente, assistito dall'avv. Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio del suddetto, 22, Côte d'Eich,

resistente,

1 — Lingua processuale: il francese.

procedimento avente ad oggetto un'istanza di sospensione del procedimento disciplinare promosso nei confronti del ricorrente,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE, in sostituzione del presidente della Corte a norma degli artt. 96, § 1, 85, 2° comma, e 11, 2° comma, del regolamento di procedura,

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

Gli antefatti

1. Per quanto concerne gli antefatti del presente procedimento, si rinvia alle ordinanze pronunziate il 22 novembre 1982 ed il 13 dicembre 1982 nel procedimento 293/82 R fra le stesse parti.

2. Dal fascicolo di causa risulta che, a seguito delle suddette ordinanze, il Parlamento decideva di annullare il procedimento disciplinare avviato nei confronti del richiedente e d'iniziarne uno nuovo. Il de Compte veniva previamente sentito, a norma dell'art. 87, 2° comma, dello Statuto del personale, in data 28 gennaio 1983. Dopo tale audizione, il Parlamento formulava gli addebiti a carico del richiedente, informandone nuovamente la commissione di disciplina.

3. Dalle dichiarazioni delle parti si desume che, ormai, la composizione della commissione di disciplina non è più controversa. Tuttavia, con lettera 20 maggio 1983, il richiedente chiedeva al Parlamento di sospendere il procedimento disciplinare in attesa dell'esito di un'inchiesta amministrativa, ordinata dalla commissione per il controllo del bilancio. Tale istanza veniva respinta dal presidente del Parlamento il 7 giugno 1983. In questa comunicazione si osservava che i lavori di una commissione parlamentare sono indipendenti procedimenti contemplati dallo Statuto del personale in materia disciplinare.

4. Il 29 giugno 1983, il richiedente, convocato dinanzi alla commissione di disciplina per il 1° luglio 1983, ha proposto un ricorso per l'annullamento, in primo luogo, del procedimento disciplinare in quanto questo si riferisce ad addebiti basati su una disposizione regolamentare inesistente poiché abrogata, e, in secondo luogo, della comunicazione summenzionata con cui il presidente del Parlamento ha respinto l'istanza intesa

ad ottenere la sospensione del procedimento disciplinare finché non sia noto l'esito dell'inchiesta amministrativa. In una memoria ampliativa, depositata il 30 giugno 1983, il richiedente ha inoltre fatto carico al Parlamento di avergli vietato qualsiasi accesso al servizio contabilità. Egli sostiene che il proseguimento del procedimento disciplinare, in siffatte circostanze, pregiudicherebbe in modo grave le prerogative della difesa.

5. All'atto del deposito del ricorso principale, il richiedente ha proposto, a norma dell'art. 83 del regolamento di procedura, un'istanza di sospensione del procedimento disciplinare pendente.

6. Le parti hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 30 giugno 1983 e la presente ordinanza è stata pronunziata oralmente al termine della stessa.

In diritto

Sulla ricevibilità

7 L'istanza di provvedimenti urgenti rende necessarie, anzitutto, talune osservazioni circa la sua ricevibilità. Sembra infatti escluso che la comunicazione del 7 giugno 1983 con cui il presidente del Parlamento ha respinto la domanda di sospensione del procedimento disciplinare presentata dal richiedente, possa essere considerata un atto impugnabile ai sensi dell'art. 91 dello Statuto del personale. Siffatta comunicazione s'inserisce nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso dal Parlamento ed è lecito domandarsi se la Corte possa intervenire nello svolgimento del procedimento stesso prima che esso si sia concluso con una decisione definitiva nel merito. È opportuno richiamarsi in proposito all'ordinanza del presidente della Corte 7 luglio 1981 nonché alla sentenza della Corte 11 novembre 1981 nelle cause riunite 60 e 190/81, IBM/Commissione (Racc. pag. 1857 e pag. 2639) le quali, benché pronunziate in un campo diverso, presentano tuttavia una certa analogia con la presente fattispecie sotto il profilo processuale.

8 Tuttavia, tenendo conto del fatto che la soluzione di questo problema è connessa all'esame della ricevibilità del ricorso principale e che la presente lite può essere risolta sulla scorta di altre considerazioni, non appare necessario risolvere in via preliminare la questione della ricevibilità.

Sul provvedimento di sospensione richiesto

9 Ai sensi dell'art. 83, § 2, spetta al richiedente precisare le circostanze comprovanti l'urgenza nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

10 Nella fattispecie, il sussistere dell'urgenza è innegabile poiché il richiedente è stato citato a comparire dinanzi alla commissione di disciplina entro breve termine ed ha interesse a far chiarire la propria posizione giuridica prima di quella data.

11 Occorre quindi accertare se, prima facie, l'istanza di sospensione del procedimento disciplinare appaia giustificata.

12 Il richiedente assume al riguardo, in primo luogo che il fatto che il Parlamento gli abbia vietato l'accesso al servizio contabilità e abbia promosso il procedimento disciplinare prima che l'esito dell'inchiesta amministrativa pendente fosse noto, costituisce una menomazione inammissibile delle prerogative della difesa e, in secondo luogo, che il procedimento disciplinare è privo di fondamento giuridico poiché è basato su una disposizione regolamentare inesistente in quanto abrogata.

13 Occorre osservare in proposito che il richiedente è in grado di far valere questi mezzi di difesa dinanzi alla commissione di disciplina e che appunto a questa commissione spetta, nella presente fase, valutarne la pertinenza ed il merito. Occorre inoltre osservare che la decisione eventualmente adottata al termine del procedimento disciplinare potrà essere impugnata dinanzi alla Corte, conformemente alle disposizioni dello Statuto del personale.

14 È evidente quindi che le prerogative della difesa rimangono intatte in quanto il richiedente fruisce di un'adeguata tutela giurisdizionale, nell'ambito del procedimento disciplinare contemplato dallo Statuto e che, di conseguenza, non sussistono motivi per l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE, in sostituzione del presidente della Corte, a norma degli artt. 96, § 1, 85, 2° comma, e 11, 2° comma, del regolamento di procedura,

così provvede:

1° **L'istanza di sospensione del procedimento disciplinare promosso dal Parlamento europeo nei confronti del richiedente è respinta.**

2° **Le spese sono riservate.**

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 30 giugno 1983.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente della Seconda Sezione
in sostituzione del presidente della Corte

P. Pescatore